1948-2016
Costituzioni a confronto
Tavola comparativa commentata da
Carlo Fusaro

Gli articoli sono qui presentati comma per comma. Nella prima colonna a sinistra compare il testo della Costituzione attualmente vigente (quella del 1948 con le modificazioni fino all'ultima modifica del 2012); nella seconda, compare il testo della Costituzione come sarebbe emendata dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a destra, una breve spiegazione commentata delle novità. Si noti che la Costituzione 2016 avrebbe 132 articoli; l'attuale ne ha 134 (mentre la Costituzione del 1948 ne ebbe, fino al 2001, 139).

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia
Principi fondamentali	Gli artt. da 1 a 12 non cambiano.		Parte seconda L'ordinamento della Repubblica		
Parte prima Diritti e doveri dei cittadini	Gli artt. da 13 a 54 non cambiano salvo l'art. 48.		Titolo i Il Parlamento		
Art. 48	Nuovo art. 48		Art. 55	Nuovo art. 55	
Sono elettori tutti i cit- tadini, uomini e don- ne, che hanno raggiun- to la maggiore età.	Identico.		Il Parlamento si com- pone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Identico.	
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce re-	Identico. La legge stabilisce re-	Cambiato nel senso che		Le leggi che stabilisco- no le modalità di ele- zione delle Camere promuovono l'equili- brio tra donne e uomi- ni nella rappresentanza.	Disposizione che autoriz- za e impone leggi elettora- li che garantiscano la rap- presentanza di genere.
quisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una	quisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini re- sidenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una	la c.d. «circoscrizione Estero» è ora presente, ovviamente, solo alla Ca- mera (non ci sono all'e- stero istituzioni territoriali da rappresentare, come		Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.	Va raffrontato con il nuo- vo art. 67. Solo i deputa- ti «rappresentano la Na- zione»; i senatori (v. il comma 5) rappresenta- no le istituzioni territoriali.
circoscrizione Estero per l'elezione delle Ca- mere, alla quale sono assegnati seggi nel nu- mero stabilito da nor- ma costituzionale e se- condo criteri determi- nati dalla legge.	circoscrizione Estero per l'elezione della Ca- mera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero sta- bilito da norma costi- tuzionale e secondo criteri determinati dal- la legge.	Comuni o Regioni).		La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	Il rapporto fiduciario è con la sola Camera che, come adesso Camera e Senato, dà e toglie la fiducia al governo.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	Identico.			Il Senato della Re- pubblica rappresenta le istituzioni territo- riali ed esercita fun- zioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Re- pubblica. Concorre	Il Senato rappresenta Co- muni, Città metropolitane e Regioni. Cura il raccor- do Stato-Regioni e Co- muni (e Città metropolita- ne). Ma anche concorre al raccordo con l'Ue.

mento in seduta comune

di una sola forza politica

in virtù del premio ex leg-

Elezione, composizione

ge 52/2015.

della Camera.

all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Rere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

pubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprime-

Identico.

Il Parlamento si riu-

nisce in seduta comu-

ne dei membri delle

due Camere nei soli

casi stabiliti dalla Co-

stituzione.

Alla legislazione il Senato partecipa («concorre») e lo fa limitatamente ai casi e secondo i modi che la Costituzione stessa disciplina.

Il Senato partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche Ue.

Valuta le politiche pub-

Concorre a dare pareri su nomine.

Concorre a verificare l'attuazione delle leggi.

Flezione del presidente. Elezione dei componenti Csm. Non più elezione aiudici Corte costituzionale. I componenti elettivi scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all'87%. I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti: ciò esclude la maggioART. 56 Non cambia.

NUOVO ART, 57 ART. 57

Il Senato della Repub-Il Senato della Repubblica è composto da blica è eletto a base renovantacinque senatogionale, salvi i seggi asri rappresentativi delle segnati alla circoscriistituzioni territoriali e zione Estero. da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I senatori si riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali o a vita). Molto criticata la disposizione che prevede i senatori di nomina presidenziale (non si capisce cosa possano fare all'interno di un'assemblea di rappresentanza territoriale). In base alle disposizioni transitorie, nel numero sono compresi i senatori a vita attuali.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Il riferimento al metodo proporzionale vuol dire che - di norma - della delegazione regionale fanno parte anche uno o più consiglieri di opposizione. La «proporzionalità» non si applica - ovviamente - all'elezione del sindaco. Questo significa però che nelle dieci Regioni o Province autonome con due senatori si dovrà tradire il riferimento alla proporzionalità: o a danno della maggioranza o a danno dell'opposizione.

più alti resti.

sulta dall'ultimo censi-

mento generale, sulla

base dei quozienti in-

teri e dei resti più alti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità Fondamentali disposizioni sulla durata del mandato dei senatori (coincide con quella degli organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale) ovvero dalla propria personale permanenza in carica (di sindaco o consigliere)1. Qui c'è l'inciso, frutto di emendamento, che fa ri-

deana 3).

¹ Tutti i senatori decadono – personalmente – se, per qualsiasi ragione, cessano dal loro mandato (di consigliere o di sindaco). Ovvero, naturalmente, quando scade il Consiglio regionale che li ha eletti.

Cosa cambia Costituzione vigente Nuovo testo stabilite dalla legge di ferimento alla «conformità alle scelte espresse cui al sesto comma. dagli elettori per i candidati consiglieri» e suscita dubbi. Principi che dovranno Con legge approvata regolare la legge elettoda entrambe le Camere sono regolate le modarale quadro per il Senalità di attribuzione dei to. Questa legge potrà seggi e di elezione dei essere impugnata davanti alla Corte costitumembri del Senato della Repubblica tra i zionale prima della sua consiglieri e i sindaci, entrata in vigore. nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. Riguardava l'elezione di-Abrogato. ART. 58 retta dei senatori e l'elettorato passivo di questi. NUOVO ART. 59 ART. 59 È senatore di diritto e a Identico. vita, salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica. Il Presidente della Re-I senatori a vita sono Il Presidente della Resolo gli ex presidenti. Il pubblica può nominare pubblica può nominapresidente può nominare senatori cittadini senatori a vita cinque re fino a cinque senatocittadini che hanno ilche hanno illustrato la ri (per altissimi meriti Patria per altissimi lustrato la Patria per alecc.) per un mandato meriti nel campo sotissimi meriti nel camciale, scientifico, artidi sette anni, non rinnopo sociale, scientifico, vabile. Sette anni è la stico e letterario. Tali artistico e letterario.

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia
	senatori durano in cari- ca sette anni e non pos- sono essere nuovamen-	durata in carica del presidente.	della Repubblica o di un terzo dei suoi com- ponenti.		
	te nominati.		Quando si riunisce in via straordinaria una	Abrogato.	Soppressa la norma che
ART. 60	Nuovo art. 60		Camera, è convocata di		prevedeva che quando
La Camera dei deputati e il Senato della Repub- blica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	La durata riguarda ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente.	diritto anche l'altra.	Nuovo art. 63	una Camera è convocata lo è di diritto anche l'altra.
	· 1 111 0	Maria adaguamento el		AND AND COURT OF THE PROPERTY	
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Mero adeguamento al comma precedente.	Ciascuna Camera eleg- ge fra i suoi componen- ti il Presidente e l'Uffi- cio di presidenza.	Identico.	
	Nuovo art. 61			Il regolamento stabili- sce in quali casi l'elezio-	Dato che il senatore è sempre un consigliere re-
Art. 61		Nessuna modifica so-		ne o la nomina alle cari-	gionale (dunque può es-
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle prece- denti. La prima riunio- ne ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro set- tanta giorni dalla fine delle precedenti. La pri- ma riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	stanziale: le disposizioni si applicano ora alla sola Camera.		che negli organi del Se- nato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.	sere un presidente di Re- gione) o un sindaco, si consente al regolamento del nuovo Senato di pre- vedere eventuali incom- patibilità in relazione a ca- riche all'interno del Sena- to stesso (a partire dalla
Finché non siano riuni-	Finché non sia riunita la nuova Camera dei				Presidenza dell'Assemblea o di Commissioni).
te le nuove Camere so- no prorogati i poteri delle precedenti.	deputati sono proroga- ti i poteri della prece- dente.		Quando il Parlamento si riunisce in seduta co- mune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza	Identico.	and distributions.
ART. 62	Nuovo art. 62		sono quelli della Ca-		
Le Camere si riunisco- no di diritto il primo	Identico.		mera dei deputati. ART. 64	Nuovo art. 64	
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.			Ciascuna Camera adot-	Identico.	
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per ini-	Identico.		ta il proprio regolamen- to a maggioranza asso- luta dei suoi componenti.		
ziativa del suo Presidente o del Presidente				I regolamenti delle Camere garantiscono i	Siccome il rapporto fidu- ciario è con la sola Came-

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigen	ate N.	
	diritti delle minoranze parlamentari. Il rego- lamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle oppo- sizioni.	ra, solo il regolamento Camera deve disciplinare diritti e doveri delle oppo- sizioni (al governo): non il regolamento Senato, che però (come quello della Camera) deve garantire i	missione dei suoi co ponenti e delle car sopraggiunte di ir leggibilità e di incor patibilità.	om- use ne- m-	Cosa cambia
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di cia-	Identico.	diritti delle minoranze.		Il Senato della Reput blica prende atto dell cessazione dalla caric elettiva regionale o lo cale e della conseguent decadenza da senatore.	nato è subordinata a quella a consigliere regionale o sindaco, se il
scuna Camera e del Par- lamento non sono vali- de se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggio- ranza dei presenti, salvo che la Costituzione pre- scriva una maggioranza speciale.			ART. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. ART. 68	mento esercitano le lo- ro funzioni senza vin- colo di mandato.	
I membri del Governo, anche se non fanno par- te delle Camere, hanno diritto, e se richiesti ob- bligo, di assistere alle se- dute. Devono essere	I membri del Governo hanno diritto, e se ri- chiesti obbligo, di assi- stere alle sedute delle Camere. Devono esse- re sentiti ogni volta che lo richiedono.	Modifica meramente re- dazionale. Il legislatore ha ritenuto la specifica- zione – oggi – superflua.	1241.00	Non cambia.	Si tratta delle c.d. immu- nità parlamentari: insin- dacabilità per opinioni espresse e voti dati, au- torizzazione all'arresto ecc. Si rammenta che l'autorizzazione a proce- dere non c'è più dal 1993. Dunque la vera im-
Art. 65	Non cambia.	Riguarda ineleggibilità, incompatibilità, e il divieto – ovvio – di appartenere a entrambe le Camere.			munità è solo dall'arre- sto, altre misure limitative della libertà personale (salvi i casi di flagranza con arresto obbligatorio)
ART. 66	Nuovo art. 66	The second of	ART. 69		e intercettazioni.
Ciascuna Camera giu-	Identico.			Nuovo art. 69	
dica dei titoli di am-	The property of		membri del Parla-	I membri della Camera	Solo i deputati ricevono un'indennità. I senatori ri-
	148			140	

indennità stabilita dalla legge.

una indennità stabilita dalla legge.

cevono già quella da consigliere o da sindaco (salvi rimborsi spese). Nessuna indennità per i senatori settennali e a vita futuri.

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Nuovo art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di

Ovviamente questo articolo è divenuto molto più complesso. Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più e occorreva differenziare la competenza generale della Camera da quella parziale del Senato.

La regola della legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma.

In sintesi:

- leggi costituzionali;

- leggi attuazione Costituzione su certe materie indicate:
- leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali; - leggi di principio sulle
- associazioni fra Comuni; - leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto Ue:
- leggi su prerogative senatori:
- legge elettorale Senato;
- leggi ratifica trattati Ue; - leggi attuazione Titolo v
- (Regioni, enti locali).

incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato

Di notevole potenziale impatto la disposizione secondo la quale queste leggi possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa (e mai da leggi non bicamerali): niente più abrogazioni tacite. La chiarezza normativa ne dovrebbe guadagnare.

Tutto quello che non è indicato sopra è della sola Camera (o a prevalenza Camera).

Per le leggi (la gran parte) di competenza della Camera, dopo che la Camera ha votato, entro dieci giorni un terzo dei senatori (33-34) può fare proposte di modifica (entro i successivi trenta giorni). Se nessuno lo chiede o se - avendolo chiesto - il Senato non si pronuncia entro i trenta giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata. Su queste proposte la Camera decide in via definitiva. Dunque, finisce la

della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. navette per il grosso della legislazione. Il Senato può implicitamente ritardare la promulgazione di una legge, ma per non più di 40-45 giorni.

L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici

Per le leggi che attuano l'art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato su proposta del governo decide di intervenire anche al di là della propria competenza), la trasmissione al Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato chiede modifiche a maggioranza assoluta (circa 50-51 componenti)2, anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso del Senato è rafforzato.

Legge di bilancio e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice. Si noti che con l'automatismo si risparmiano i 10 giorni di

zione entro quindici risparmiano i 10 giorni di ² Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95 senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non dovere, di nominarle). Per cui la composizione complessiva è di 95 + × + (0-5). Le maggioranze calcolate sui componenti variano di conseguenza.

giorni dalla data della trasmissione.

attesa per il richiamo e che inoltre il termine diventa 15 gg. e non 30 per garantire i tempi della sessione annuale di bilancio che andrà opportunamente aggiornata.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d'intesa i due presidenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

È chiarito che il Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera «osservazioni» su qualsiasi atto o documento sia all'esame di essa. La Camera ne può ovviamente – tenere o non tenere conto.

ART. 71
L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo,

appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge co-

stituzionale.

Nuovo art. 71 *Identico*.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati proce-

Viene attribuito al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi. Quindi l'iniziativa legislativa resta

Il popolo esercita l'ini-

ziativa delle leggi, me-

diante la proposta, da

parte di almeno cin-

quantamila elettori, di

un progetto redatto in

articoli.

de all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite

nei tempi, nelle forme e

nei limiti stabiliti dai re-

golamenti parlamentari.

Al fine di favorire la

partecipazione dei citta-

dini alla determinazione

Con rinvio a una succesconfini regionali).

delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità

di attuazione. Nuovo art. 72

Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo

Si tratta delle residue leggi bicamerali. Nessuna

in capo a ciascun senatore (come oggi), ma solo quella del Senato come organo impone alla Camera di pronunciarsi

Da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50 a 150 000), dall'altro i regolamenti delle due Camere dovranno assicurare che vengano discusse e votate entro i termini da essi stabiliti

siva legge costituzionale (e poi ordinaria) viene prevista l'istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli abrogativi). La stessa tecnica (previsione in Costituzione, ma con rinvio per l'attuazione) fu seguita alla Costituente per i referendum che già abbiamo (costituzionale, abrogativo, sui Costituzione vigente

Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabili-

sce procedimenti ab-

breviati per i disegni di

legge dei quali è dichia-

Può altresì stabilire in

quali casi e forme l'esa-

me e l'approvazione

dei disegni di legge so-

no deferiti a Commis-

sioni, anche permanen-

ti, composte in modo

da rispecchiare la pro-

porzione dei gruppi

parlamentari. Anche in

tali casi, fino al mo-

mento della sua appro-

vazione definitiva, il di-

segno di legge è rimes-

so alla Camera, se il

Governo o un decimo

dei componenti della

Camera o un quinto

della Commissione ri-

chiedono che sia di-

scusso e votato dalla

rata l'urgenza.

regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono

Qui la disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.

Nessuna novità.

Riguarda il procedimento in Commissione. Importante che si specifichi che solo alla Camera vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e consistenza dei gruppi parlamentari. Significa implicitamente - che al Senato possono anche non esserci gruppi su base partitica.

Il resto è immutato.

ART. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una

voto a data certa. Ciò do-

vrebbe permettere all'e-

secutivo di meglio attuare

il proprio programma

senza essere indotto al ri-

Come si vede il testo è in-

farcito di eccezioni e cau-

tele. La disciplina di det-

taglio è affidata al regola-

mento Camera.

corso a decreti legge.

Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,

La novità sta nel fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata o legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite – in qualche misura – alla decretazione d'urgenza.

Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati (ma con svariate eccezioni), il governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (settanta o ot-

il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Nuovo art. 73

Identico.

ART. 73

Le leggi sono promul-

gate dal Presidente della

Repubblica entro un

mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato

È una delle principali novità della riforma: prevede che su ricorso di almeno un quarto dei de-

Se le Camere, ciascuna

a maggioranza assoluta

dei propri componenti,

ne dichiarano l'urgen-

za, la legge è promulga-

ta nel termine da essa

Le leggi sono pubblica-

te subito dopo la pro-

mulgazione ed entrano

stabilito.

della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

> Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Identico.

putati (158) ovvero di un terzo dei senatori (circa 34), le leggi elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.

La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta

Una disposizione transitoria successiva prevede che ciò sia possibile retroattivamente anche per le leggi elettorali approvate nel corso della xvII legislatura e già in vigore (e cioè per l'Italicum).

Norma di garanzia, ancorché criticata da chi teme rischi di politicizzare ulteriormente la Corte costituzionale; essa inoltre deroga a uno dei cardini del controllo di legittimità delle leggi nell'ordinamento italiano (che è pensato come successivo, non preventivo; concreto e non astratto).

Solo la Camera dei deputati può dichiarare l'urgenza e ridurre la c.d. vacatio legis (il periodo di 15 giorni che di norma intercorre fra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, v. comma successivo).

in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

NUOVO ART. 74 Identico.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

In caso di rinvio presidenziale di una legge di conversione di un decreto-legge il termine per la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni. Ciò si ritiene rafforzi le garanzie, perché mette il presidente in condizione di esercitare in concreto questo potere, senza determinare la decadenza del decreto. V. anche art. 77.

no nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecento-

Se le Camere approva- Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Disposizione guenziale al nuovo bicameralismo.

Nuovo art. 75 Identico.

mila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di parte-

cipare al referendum

tutti i cittadini chiamati

ad eleggere la Camera

dei deputati.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

L'unico elettorato – ovviamente – ora è quello della Camera. Prima andava specificato perché il Senato – oggi – non è eletto dai cittadini fra 18 e 25 anni.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Viene introdotta un'iniziativa referendaria rafforzata: se un referendum abrogativo è chiesto non da 500 000, ma da 800 000 elettori, il quorum non è più la metà più uno degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni: si tiene conto, così, dei più bassi livelli di partecipazione. I fautori del «no» difficilmente potranno sperare nelle astensioni. Resta anche il referendum abrogativo attuale.

La legge determina le *Identico*. modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

Non cambia.

È quello che disciplina la delegazione legislativa (dal Parlamento al governo). ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Nuovo art. 77

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Semplice adeguamento alle nuove competenze legislative.

Semplice adeguamento: qualsiasi decreto-legge deve essere presentato alla Camera dei deputati. La norma è importante però perché chiarisce che il governo può adottare decreti in materie bicamerali (tranne quelle escluse da altre disposizioni: v. il comma 4).

La novità sta nel fatto che, nel caso di rinvio al Parlamento del decreto convertito (da parte del presidente della Repubblica), esso resta vigente per altri trenta giorni (in tutto novanta invece dei soliti sessanta giorni): ciò in concreto dovrebbe rendere effettivo un potere presidenziale che oggi rischia di non essere utilizzato, dal momento che un rinvio determinerebbe quasi sempre la decadenza del decreto). V.

rate al fine di consentire il

rispetto del limite dei ses-

santa/novanta giorni dal-

la pubblicazione.

anche art. 74. Viene corretto il precedente riferimento alle Camere (con il termine «la legge»: in relazione al nuovo riparto di competenza legislativa fra Camera e Senato).

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure Vedi sopra. di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma delsegni di legge di con- dei decreti legge, preve-

Vengono costituzionalizzati da questo comma e da quello successivo i limiti alla decretazione d'urgenza previsti dalla legge 400/1988: la cui efficacia è stata in questi anni limitata proprio per la loro natura di norme di legge ordinaria anziché costituzionale (dunque derogabili anche dallo stesso decreto adottato).

Disciplina la tempistica l'articolo 70, terzo e del concorso alla legislaquarto comma, dei di- zione del Senato nel caso

versione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legapprovate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Viene qui introdotta in Costituzione una limitazione volta a evitare espressage non possono essere mente che in sede di esame parlamentare a un decreto vengano aggiunte disposizioni che nulla hanno a che vedere con esso. Ciò recependo la giurisprudenza della Corte costituzionale.

ART. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

NUOVO ART. 78

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Cambiano due cose: la competenza che è - logicamente - della sola Camera; la maggioranza richiesta che, in compenso, non è più la metà più uno dei votanti ma dei componenti (maggioranza qualificata, 316 deputati). Una garanzia in più.

ART. 79

sono concessi con leg-

Nuovo art. 79

L'amnistia e l'indulto L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge

La competenza a legiferare amnistie e/o indulti è - loNuovo testo

gicamente - della sola Ca-

Cosa cambia

Identico.

mera. Non cambia il resto.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazio-

ne del disegno di legge.

stabilisce il termine per

la loro applicazione.

Identico.

ART. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

NUOVO ART. 80

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono che la competenza ad di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

La novità - in coerenza con le funzioni delle nuove Camere - sta nel fatto autorizzare la ratifica di trattati internazionali è della sola Camera dei deputati. Invece i trattati Ue sono di competenza legislativa bicamerale (data la funzione di raccordo con le istituzioni Ue attribuita al Senato).

ART. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio biNUOVO ART. 81 Identico.

anni fa (nel 2012).

L'art. 81 Cost. è stato riformato appena quattro Costituzione vigente

Nuovo testo

Cosa cambia

La competenza diventa

della sola Camera. Nor-

ma conseguenziale.

lancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

L'esercizio provvisorio Identico. del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Il contenuto della leg-

ge di bilancio, le norme

fondamentali e i criteri

volti ad assicurare l'e-

quilibrio tra le entrate

e le spese dei bilanci e

la sostenibilità del de-

bito del complesso del-

le pubbliche ammini-

strazioni sono stabiliti

con legge approvata a

maggioranza assoluta

dei componenti della

Camera dei deputati,

nel rispetto dei princì-

pi definiti con legge

Altra norma conseguenziale: la competenza alla sola Camera.

costituzionale. NUOVO ART. 82

La Camera dei deputati può disporre inchieste

Come adesso, salvo che il Senato può fare inchieste il nuovo Presidente della Repubblica.

Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

ra: la norma prevede invece che sia il presidente del Senato a presiedere le Camere in seduta comune nel solo caso in cui il presidente della Camera stia esercitando la supplenza.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Altra novità conseguenziale: solo la Camera può essere sciolta, non più il Senato che è organo permanente non legato da rapporto fiduciario con il governo.

ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

NUOVO ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Novità sostanzialmente conseguenziale alla elettività della sola Camera: per cui non è più immaginabile che supplente del capo dello Stato sia il presidente del Senato.

Altra novità conseguenziale: se il supplente diventa il presidente della Camera non è opportuno che sia lui (o lei) a indire l'elezione del nuovo presidente. Ovviamente il riferimento allo scioglimento vale - sempre consequenzialmente - per la sola Camera.

NUOVO ART. 87 ART. 87 Il Presidente della Re-Identico.

pubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Costituzione vigente

Questo articolo è emblematico di cosa intendiamo per modificazioni meramente «conseguenziali». Poteri e ruolo del presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.

Modifica scontata: solo la

Camera è direttamente

eletta.

Può inviare messaggi Identico. alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza

Modifica consequenziale alle nuove competenze in materia di trattati: quelli Ue da autorizzarsi ancora da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cose ownl
	dell'Italia all'Ue, previa autorizzazione di en- trambe le Camere.		TITOLO III IL GOVERNO		Cosa cambia
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di	Ha il comando delle Forze armate, presiede	Modifica conseguenziale al fatto che la sola Came-	Art. 92	Non cambia.	Composizione e nomina del governo.
difesa costituito secon- do la legge, dichiara lo	il Consiglio supremo di difesa costituito secon- do la legge, dichiara lo	ra delibera lo stato di guerra.	ART. 93	Non cambia.	Giuramento del governo.
stato di guerra delibe-	stato di guerra delibe-		Art. 94	Nuovo art. 94	
rato dalle Camere.	rato dalla Camera dei deputati.		Il Governo deve avere la fiducia delle due Ca- mere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera	In conseguenza del nuo- vo art. 55 comma 4, il
Presiede il Consiglio superiore della magi- stratura.	Identico.			dei deputati.	rapporto fiduciario è con la sola Camera: uno dei capisaldi della riforma.
Può concedere grazia e commutare le pene.	Identico.		Ciascuna Camera ac- corda o revoca la fidu- cia mediante mozione	revocata madi	Modifica conseguenziale.
Conferisce le onorifi- cenze della Repubblica.	Identico.		motivata e votata per appello nominale.	per appello nominale.	
Art. 88	Nuovo art. 88		Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go-	Entro dieci giorni dalla	Modifica conseguenziale.
l Presidente della Re- pubblica può, sentiti i oro Presidenti, scio- gliere le Camere o an- the una sola di esse.	Il Presidente della Re- pubblica può, sentito il suo Presidente, scio- gliere la Camera dei de- putati.	Modifica conseguenzia- le: solo la Camera è su- scettibile di scioglimento.	verno si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	sua formazione il Go- verno si presenta in- nanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	geonizato.
Non può esercitare tale acoltà negli ultimi sei nesi del suo mandato, alvo che essi coincida-	Identico.		Il voto contrario di una o di entrambe le Came- re su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go- verno non importa ob- bligo di dimissioni.	Modifica conseguenziale.
o in tutto o in parte on gli ultimi sei mesi ella legislatura.			La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei	Modifica conseguenziale.
ART. 89	Non cambia.	Obbligo controfirma per tutti gli atti del presidente.	componenti della Ca- mera e non può essere messa in discussione	componenti della Ca- mera dei deputati e non può essere messa	
art. 90	Non cambia.	Responsabilità del presidente.	prima di tre giorni dal- la sua presentazione.	in discussione prima di tre giorni dalla sua pre- sentazione.	
ART. 91	Non cambia.	Giuramento del presidente.	ART. 95	Non cambia.	Disciplina del governo.
	170			171	
				1/1	

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia
Art. 96	Nuovo art. 96	iala	Art. 98	Non cambia.	Disposizioni sul pubblico impiego.
Il Presidente del Consi- glio dei ministri e i Mi- nistri, anche se cessati dalla carica, sono sotto- posti, per i reati com- messi nell'esercizio del- le loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repub- blica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con leg-	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Modifica conseguenziale. Solo la Camera autorizza la magistratura a procedere contro un ministro per reati eventualmente commessi in quanto membro del governo.	ART. 99 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	Abrogato.	Residuato di concezioni corporativistiche il Cnel non ha mai assunto effettiva rilevanza e viene finalmente soppresso. Attenzione: la soppressione è immediata (da subito, non come il resto della riforma dalla prossima legislatura).
ge costituzionale. ART. 97 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Ue, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono	I pubblici uffici sono or-	La novità sta nell'obbligo	È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i prin-		
organizzati secondo di- sposizioni di legge, in modo che siano assicu- rati il buon andamento e l'imparzialità dell'am- ministrazione.	ganizzati secondo dispo- sizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'im-	ministrazioni pubbliche. Ciò dovrebbe favorire l'accesso a tutti gli atti	sociale secondo i prin- cipi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. TITOLO IV LA MAGISTRATURA	Gli artt. da 100 a 113 non cambiano.	
Nell'ordinamento degl uffici sono determinat le sfere di competenza le attribuzioni e le re sponsabilità proprie de funzionari.	e 1, 1-		TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI	Scompare il riferimento alle Province, sostituito dal riferimento alle Città metropolitane.
Agli impieghi nel pubbliche amministrazioni si accede mediat te concorso, salvo i ca stabiliti dalla legge.	a- 1-		Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città	tuita dai Comuni, dalle	Soppresso il riferimento alle Province.

Soppresso il riferimento

alle Province.

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115

ART. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo

dalle Regioni e dallo

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Identico.

Già abrogato nel 2001.

NUOVO ART. 116 Identico.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere 1), limitatamente all'organizzazione della giustizia

Rinnovata la disciplina delle competenze delle Regioni ordinarie ad autonomia rafforzata: (A) aumentate le materie in cui maggiore autonomia può essere attribuita dalla legge dello Stato a Costituzione vigente

articolo alle lettere 1), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Nuovo testo

di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), Îimitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Cosa cambia

una singola Regione; (B) inserita la condizione che la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio; (C) prevista una legge bicamerale (non più a maggioranza assoluta); (D) previsto che l'iniziativa possa essere anche ma non solo della Regione interessata.

Con queste disposizioni tutte le Regioni con il bilancio a posto potrebbero godere di un'autonomia rafforzata, differenziandosi l'una dall'altra alla maniera di quelle speciali.

ART. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Nuovo art. 117

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Identico.

La potestà legislativa è Si parla di ordinamento dell'Ue invece che di ordinamento comunitario: mero adeguamento terminologico.

> Accresciuto l'elenco delle materie sulle quali lo Stato (= il Parlamento per

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati fianziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;	Identico. Identico. Identico. Identico. Identico. Identico. e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizza-	le leggi, il governo per i regolamenti) ha competenza esclusiva. Alla lettera e) le prime aggiunte rispetto al testo del 2001.	h) ordine pubblico e si- curezza, ad esclusione della polizia ammini- strativa locale; i) cittadinanza, stato ci- vile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamen- to civile e penale; giusti- zia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga- rantiti su tutto il terri- torio nazionale;	Muovo testo dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; Identico. Identico.	Aggiunte le norme generali e comuni in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare.
perequazione delle ri- sorse finanziarie; o organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; ele-	zione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; <i>Identico</i> .		n) norme generali sul- l'istruzione;	sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzio- ne; ordinamento scola- stico; istruzione uni- versitaria e program- mazione strategica del-	Altre integrazioni e speci- ficazioni estensive in ma- teria di istruzione, univer- sità, ricerca.
rejerenaum statali; ele- zione del Parlamento europeo; g) ordinamento e orga- nizzazione amministra- tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e orga- nizzazione ammini- strativa dello Stato e degli enti pubblici na- zionali; norme sul pro- cedimento amministra- tivo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle	Alla lettera g) ulteriori aggiunte: procedimento amministrativo e lavoro pubblico oggetto di disciplina unica nazionale (non più differenziati regione per regione).	o) previdenza sociale;	la ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;	Integrazioni e specifica- zioni in materia di previ- denza e lavoro, formazio- ne professionale.
	176				

Sono materie di legisla-

zione concorrente quel-

le relative a: rapporti in-

ternazionali e con l'U-

nione europea delle Re-

gioni; commercio con

l'estero; tutela e sicu-

rezza del lavoro: istru-

zione, salva l'autono-

mia delle istituzioni

scolastiche e con esclu-

sione della istruzione e

della formazione pro-

fessionale; professioni;

ricerca scientifica e tec-

nologica e sostegno al-

l'innovazione per i set-

tori produttivi; tutela

della salute; alimenta-

zione; ordinamento

sportivo; protezione ci-

vile; governo del terri-

torio; porti e aeroporti

civili; grandi reti di tra-

sporto e di navigazione;

ordinamento della co-

municazione; produ-

zione, trasporto e di-

stribuzione nazionale

dell'energia; previdenza

complementare e inte-

grativa; coordinamento

della finanza pubblica e

del sistema tributario:

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo:

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile:

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; Soppresso il riferimento alle Province (ovviamente), aggiunte le disposizioni di principio in materia di forme associative dei Comuni.

Aggiunto il commercio estero.

Integrata la materia informatica.

Aggiunti sport e disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per l'ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre stata statale).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Abrogato.

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

La materia concorrente (allo Stato i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio) non esiste più. Le materie o sono statali o regionali. Per alcune di quelle statali (v. comma sopra) lo Stato deve però limitarsi a dettare «norme generali e comuni»: che però sono cosa diversa rispetto ai vecchi principi fondamentali. Resta - unica la concorrenza in materia di legge elettorale regionale (art. 122, v.).

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche uni-

Specificazione che si ritiene non esaustiva delle materie di espressa competenza legislativa delle Regioni (in parte sostitutiva di materie di vecchia competenza concorrente). L'elenco non esaurisce la competenza regionale perché la fine del comma così recita: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

versitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Nuovo testo

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e

È questa la «famosa» clausola di supremazia (rectius: più correttamente, «clausola di unità nazionale»), che consente di superare il riparto costituzionalmente previsto nei commi precedenti.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni di-

fica le intese della Re-

gione con altre Regioni

per il migliore esercizio

delle proprie funzioni,

anche con individua-

zione di organi comuni.

Nelle materie di sua

competenza la Regione

provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

zione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Identico.

La potestà regolamenta-

Anche Comuni e Città spetto della legge (statale o regionale).

re di attuazione della legge spetta allo Stato per le materie su cui ha competenza; e così vale per le Regioni. Lo Stato può però delegare alle Regioni l'esercizio di tale competenza regolamentare (che resta sua).

metropolitane hanno competenza regolamentare, ma a scanso di equivoci è chiarito che tale competenza può essere esercitata solo nel ri-

può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. ART. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite

ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

> strative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

I Comuni, le Province I Comuni e le Città e le Città metropolitane metropolitane sono tisono titolari di funziotolari di funzioni amni amministrative proministrative proprie e prie e di quelle conferidi quelle conferite con

Identico.

Identico.

NUOVO ART. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni ammini-

Comma aggiunto. Inserimento dell'obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni obiettivi già previsti ma in norme ordinarie e non costituzionali: semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra.

Salta - ovviamente - il ri-

ferimento alle Province, il

resto non cambia.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

117 (v. sopra) - è la leg-

ge dello Stato a dettare il

coordinamento della fi-

nanza pubblica e del si-

stema fiscale.

te con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.

I Comuni, le Province, I Comuni, le Città mele Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Nuovo art. 119

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.

tropolitane e le Regioni hanno risorse autono-

Riferimento aggiunto ai beni culturali e paesaggistici rispetto ai quali, come per immigrazione e ordine pubblico, la legge dello Stato è tenuta a pre-

vedere forme di coordi-

namento con le Regioni.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Inoltre è chiarito che - in

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire

me. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario. Identico.

dalle fonti di cui ai

commi precedenti assi-

curano il finanziamen-

to integrale delle fun-

zioni pubbliche dei

Comuni, delle Città

metropolitane e delle

Regioni. Con legge del-

lo Stato sono definiti

indicatori di riferimen-

to di costo e di fabbiso-

gno che promuovono

condizioni di efficienza

nell'esercizio delle me-

Le risorse derivanti Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Inoltre è la legge statale a definire gli indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.

desime funzioni. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'ef-

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Non cambia il resto.

Salta - ovviamente - il ri-

ferimento alle Province.

Non cambia il resto.

l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle per-

fettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Nuovo art. 120 *Identico*.

186

sone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e

È modificata, adeguandola al nuovo ruolo del Senato (del quale è di norma previsto il parere), la disciplina dei c.d. poteri sostitutivi (dello Stato. cioè del governo) nel caso in cui Regioni, Città metropolitane. Province autonome e Comuni non rispettino norme e trattati internazionali, o Ue, oppure vi sia pericolo per la sicurezza pubblica oppure lo richieda la tutela dell'unità giuridica ed economica, con riferimento in particolare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Viene introdotta la possibilità che – in base alla legge – singole persone titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall'esercizio delle funzioni se hanno portato il loro ente al dissesto finanziario.

Soppressi, come al solito, i precedenti riferimenti alle Province.

stabilisce i casi di esclu-

Costituzione vigente Nuovo testo Cosa cambia incompatibilità incompatibilità del del dello Stato a stabilire (a) Presidente e degli altri Presidente e degli altri ali emolumenti deali orcomponenti della componenti gani elettivi regionali e Giunta regionale non-Giunta regionale nonche lo debba fare nel liché dei consiglieri reché dei consiglieri remite dell'importo attribuigionali sono disciplinagionali sono disciplinato ai sindaci dei Comuni ti con legge della Reti con legge della Recapoluogo della Regiogione nei limiti dei gione nei limiti dei ne; (b) i principi per il rieprincipi fondamentali principi fondamentali quilibrio di genere dei stabiliti con legge della stabiliti con legge della Consigli. Repubblica, che stabili-Repubblica, che stabilisce anche la durata desce anche la durata degli organi elettivi. gli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Nessuno può apparte-Nessuno può apparte-Modifica consequenziale nere contemporaneanere contemporaneaalla riforma del Parlamenmente a un Consiglio o mente a un Consiglio o to: ovviamente ora l'ina una Giunta regionale a una Giunta regionale compatibilità delle carie ad una delle Camere e alla Camera dei depuche regionali elettive c'è del Parlamento, ad un tati, ad un altro Consisolo per la Camera dei altro Consiglio o ad alglio o ad altra Giunta deputati. tra Giunta regionale, regionale, ovvero al ovvero al Parlamento Parlamento europeo. europeo. Il Consiglio elegge tra i Identico. suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali Identico. non possono essere

casi di ineleggibilità e di

Il sistema di elezione e i Testo integrato dalla pre-

visione che sia la legge

Nuovo art. 122

ART, 122

Il sistema di elezione e i

casi di ineleggibilità e di

chiamati a rispondere

delle opinioni espresse e

Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia	Costituzione vigente	Nuovo testo	Cosa cambia
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. ART. 123 ART. 124 ART. 125 ART. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono	Non cambia. Già abrogato nel 2001. Non cambia. Nuovo art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione	Potestà statutaria delle Regioni ordinarie. Previsione dei Tar (Tribunali amministrativi regionali). È abolita la Commissione bicamerale per le questioni regionali: il parere sull'eventuale proposta di scioglimento degli organi regionali da parte dello Stato è affidato al nuovo Senato.	cia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei compo-	Nuovo testo Identico.	Cosa cambia
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza	possono altresì essere disposti per ragioni di		nenti il Consiglio.		
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di depu- tati e senatori costituita,	sicurezza nazionale. Il decreto è adottato pre- vio parere del Senato della Repubblica.		Art. 127	Non cambia.	Disciplina il ricorso alla Corte costituzionale da parte del governo contro una legge regionale.
per le questioni regiona- li, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.			ART. 128	Già abrogato nel 2001.	
Il Consiglio regionale può esprimere la sfidu-	Identico.	I Co	ART. 129	Già abrogato nel 2001.	
puo esprimere la stidu-			Art. 130	Già abrogato nel 2001.	
	100			101	

Cosa cambia

Nuovo testo

192

Cosa cambia

Nuovo testo

193

Costituzione vigente

Nei giudizi d'accusa

ART. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte Identico. costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

L'ufficio di giudice Identico. della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio

NUOVO ART, 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

Due dei cinque giudici della Corte saranno eletti dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti e cinque dalle Camere riunite). Ci vorranno 378 voti alla Camera e circa 60 al Senato, ovviamente a scrutinio segreto come sempre per i voti su persone.

Identico.

Identico.

ca ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento

giudici ordinari.

ART. 139

Costituzione vigente

della professione di av-

vocato e con ogni cari-

contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamencompila ogni nove anni to compila ogni nove mediante elezione con anni mediante elezione le stesse modalità stabicon le stesse modalità lite per la nomina dei stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

L'elenco da cui estrarre gli eventuali giudici aggiunti in caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica è votato su un elenco di cittadini aventi i requisiti per essere eletti deputati e non più senatori (altrimenti sarebbero solo consiglieri regionali e sindaci in carica).

La forma repubblicana

non si tocca.

ART. 136 Non cambia. Effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge. ART. 137 Non cambia. Norme sui giudizi di costituzionalità delle leggi. ART, 138 Non cambia Disciplina la revisione costituzionale

Non cambia.

Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, sottoposto a referendum, contiene anche quattro articoli di «disposizioni finali». Ne diamo qui conto in sintesi.

- ART. 38 Disposizioni conseguenziali e di coordinamento riguardanti: (a) tredici articoli della Costituzione vigente (precisamente: artt. 48, 58, 61, 62, 63, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133, modifiche quasi tutte derivanti dalla trasformazione del bicameralismo; per lo più sostituendo l'espressione «Camere» plurale con «Camera dei deputati»); (b) la rubrica del Titolo v della parte II Cost. con soppressione del riferimento alle Province; (c) tre leggi costituzionali: l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (norme in materia di messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica: la Commissione inquirente è presieduta dal presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, e non più eletto dalla Commissione stessa); l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (norme in materia di reati ministeriali: l'autorizzazione è sempre data dalla Camera dei deputati); l. cost. 22 novembre 1967, n. 2 (elezione dei giudici della Corte costituzionale, divisa fra tre eletti dalla Camera e due dal Senato).
- ART. 39 Contiene una serie di disposizioni transitorie volte a disciplinare alcuni istituti in attesa della legislazione attuativa prevista. Include fra l'altro: (a) le modalità di elezione dei senatori consiglieri e senatori sindaci in attesa dell'entrata in vigore della futura legge elettorale di cui all'art. 57.6 Cost. 2016; (b) il mantenimento in carica degli attuali senatori a vita; (c) la continuata applicazione dei regolamenti parlamentari vigenti «in quanto compatibili»; (d) il fatto che toccherà alla Camera eleggere il primo giudice costituzionale di estrazione parlamentare; (e) il ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro le leggi elettorali per Camera e Senato ancorché approvate nel corso della presente legislatura; (f) l'applicazione delle leggi regionali varate nel rispetto della Costituzione attualmente vigente fino all'entrata in vigore di quelle varate nel rispetto della rif. cost. 2016; (g) l'esclusione dell'applicazione alle Regioni a Statuto speciale delle disposizioni del nuovo Titolo v Cost. «sino alla revisione dei rispettivi statuti» (con alcune limitate eccezioni); (h) funzioni provinciali già attribuite alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
- ART. 40 Contiene «disposizioni finali». (A) Soppressione immediata del Cnel; (B) divieto corresponsione rimborsi in favore dei gruppi consigliari regionali; (C) integrazione funzionale amministrazioni parlamentati e ruolo unico dei dipendenti Camere; (D) competenza

- della legge regionale in materia di enti di area vasta; (E) tetto dei senatori presidenziale include quelli in carica a vita; (F) norme per i senatori della Provincia autonoma di Bolzano-Bozen.
- ART. 41 Disciplina l'entrata in vigore della legge costituzionale, l'applicazione delle sue disposizioni a partire dalla prossima legislatura (XVIII), salve alcune eccezioni di disposizioni applicabili subito (v. sotto).

In base all'art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni si applicheranno a partire dalla prossima legislatura (XVIII, diciottesima). Vi sono però alcune eccezioni (disposizioni che, invece, si applicano subito). Eccole: (1) soppressione del Cnel; (2) tetto agli emolumenti degli organi regionali; (3) in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto direttamente; (4) i senatori a vita restano componenti del nuovo Senato e fanno parte dei cinque che il presidente può nominare (dunque questi potrà nominarne al momento solo uno, e altri solo in caso di dimissioni o dipartita di uno/a di quelli in carica); (5) ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro leggi elettorali anche già in vigore; (6) divieto contributi ai gruppi consiliari regionali; (7) integrazione funzionale e organizzativa uffici Camera e Senato, ruolo unico del personale; (8) facoltà delle Regioni di disciplinare con legge propria gli enti di area vasta (implicitamente, al posto delle Province).